



COMUNE DI USMATE VELATE

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

Corso Italia n. 22 - 20040 USMATE VELATE
Tel. 039/6757039
P.I. 00714670965 - C.F. 01482570155

Ordinanza n. 78/2010

IL SINDACO

Vista la Legge 09.01.1991 n°10 riportante "Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'Energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle forme rinnovabili di energia";

Visto il Decreto Attuativo della sopra citata legge D.P.R. 26/08/1993 n. 412,

Visto in modo particolare l'art. 8 del D.P.R.412/1993 che prescrive dei limiti di esercizio per il funzionamento degli impianti ed in modo particolare per la zona climatica E è di 14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;

Visto che l'Allegato A ad DPR412/1993 classifica il Comune di Usmate Velate nella zona climatica E;

Visti altresì gli artt. 9 e 10 del DPR 412/93 in cui si dà facoltà ai comuni di attivare, in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime, gli impianti termici anche al di fuori di detti periodi;

Considerato il perdurare della situazione climatica avversa verificatasi negli ultimi giorni e le conseguenti basse temperature, in particolare modo nelle ore del mattino e della notte;

Salvo la possibilità che nei giorni a seguire le condizioni metereologiche possano migliorare e che pertanto si possa provvedere allo spegnimento delle caldaie;

Considerato che tali condizioni climatiche, associate ad un abbassamento delle temperatura e ad un alto tasso di umidità possono, sotto il profilo sanitario, rendere più vulnerabile l'organismo umano a patologie virali ma anche batteriche, in particolare modo nelle popolazione più anziana e più giovane (bambini e neonati);

Viste le richieste verbali e scritte pervenute agli uffici comunali;

Ravvisata la necessità di prorogare il periodo di esercizio fino al 17.05.2010;

ORDINA E RENDE NOTA

LA FACOLTA' DI ATTIVAZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

SINO AL 17.05.2010

Secondo le modalità degli artt. 9 e 10 del D.P.R. 26.08/1993, n. 412 (inerenti la zona E), per una durata giornaliera non superiore a 7 ore;

E' consentito il frazionamento dell'orario giornaliero di riscaldamento in due o più sezioni e

INVITA

A considerare la proroga della durata di accensione degli impianti solamente in caso di reale necessità, limitandola – possibilmente – ai luoghi che vedono la presenza di bambini e anziani.

f.to IL SINDACO DI USMATE VELATE

Maria Elena Riva

Usmate Velate, 11/05/2010